



**Burkhard J. Berkmann**

(professore ordinario di diritto canonico presso la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco di Baviera, Facoltà di Teologia Cattolica)

***Dignitas connubii* e i matrimoni di non cattolici.  
Una conquista da conservare, migliorare ed estendere \***

**SOMMARIO:** 1. Introduzione - 2. Norme di conflitto del diritto canonico - 3. Visione d'insieme delle disposizioni - 3.1. Competenza dei tribunali ecclesiastici - 3.2. Il diritto processuale applicabile - 3.3. Il diritto sostanziale applicabile - 3.4. Il valore del diritto divino - 4. *Dignitas connubii* e *Mitis iudex* - 4.1. La *Dignitas connubii* è ancora in vigore? - 4.2. *Processus brevior* per matrimoni di non cattolici? - 5. L'art. 4 DC nella prassi giudiziale - 5.1. Una sentenza a Vancouver - 5.2. Aspetti processuali - 5.3. Il diritto sostanziale da applicare - 5.4. Terminologia - 6. Argomenti non presenti nella *Dignitas connubii* - 6.1. Riconoscimento di sentenze di nullità matrimoniale straniera - 6.2. Vizio di forma accertabile nell'esame degli sposi - 6.3. Quale tribunale cattolico è competente? - 7. Uno sguardo a possibili sviluppi futuri.

## 1 - Introduzione

L'istruzione *Dignitas connubii* (DC)<sup>1</sup> dell'anno 2005 tratta, negli artt. 2-4, i matrimoni in cui una o entrambe le parti non sono cattoliche, battezzate o meno. Per la prima volta un testo giuridico canonico stabilisce in modo generale e astratto in quali casi i tribunali ecclesiastici cattolici sono competenti e quale diritto sostanziale deve essere applicato al riguardo. Si tratta di un notevole progresso<sup>2</sup> per il rapporto della Chiesa cattolica con le persone appartenenti ad un'altra confessione cristiana, ad una religione non cristiana o a nessuna religione.

Gli impulsi forniti da Papa Francesco nel campo del matrimonio e del diritto processuale matrimoniale, cioè i sinodi episcopali del 2014 e 2015,

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> **Pontificium Consilium de Legum Textibus** (PCLT), *Instructio: Dignitas Connubii* (25 gennaio 2005), Typ. Pol. Vat., 2005.

<sup>2</sup> Cfr. **P. BIANCHI**, *L'esperienza di applicazione dell'istruzione nei tribunali locali - Italia*, in *Periodica de re canonica*, 2015, p. 491; **G.P. MONTINI**, *Il matrimonio tra acattolici di fronte al giudice ecclesiastico. Alcune note sull'art. 3 §2 dell'istruzione Dignitas Connubii*, in *Periodica de re canonica*, 2010, p. 676.



la lettera apostolica *Amoris laetitia*<sup>3</sup> e il Motu proprio *Mitis iudex* (MI)<sup>4</sup>, non si occupano di questo argomento, sebbene il Papa abbia sottolineato in maniera generale l'utilità della DC in occasione del suo decimo anniversario<sup>5</sup> e l'ecumenismo nonché il dialogo interreligioso paiano essere per lui importanti.

Il presente saggio ricorda il significato degli artt. 2-4 DC senza nascondere le debolezze in essi ancora presenti. Esso analizza inoltre documenti ufficiali e decisioni di autorità amministrative e tribunali ecclesiastici emanati a partire dal 2005, che già contengono riferimenti agli artt. 2-4 DC e spesso sollevano ulteriori questioni. Si intende in questo modo fornire degli stimoli per un nuovo ordinamento del processo matrimoniale, che potrebbero essere utili dopo la riforma attuata dalla MI<sup>6</sup>.

## 2 - Norme di conflitto del diritto canonico

A causa della globalizzazione e delle migrazioni, oggi s'incontrano sempre più spesso diverse culture, nazionalità e religioni. I contatti reciproci sono particolarmente forti nei matrimoni contratti tra persone di religioni diverse. In tali matrimoni s'incontrano diversi regimi giuridici matrimoniali. Da ciò si verificano facilmente conflitti di norme, la cui soluzione è demandata alle norme di conflitto.

Gli artt. 2-4 della *Dignitas Connubii* (DC) contengono le norme di conflitto per i tribunali ecclesiastici. A determinate condizioni, questi

---

<sup>3</sup> Cfr. **B.J. BERKMANN**, *Konfessions- und religionsverschiedene Ehen. Ein kanonistischer Blick auf die Bischofssynoden 2014 und 2015 sowie "Amoris laetitia"*, in M. Durst, B. Jeggle-Merz (a cura di), *Familie im Brennpunkt* (Theologische Berichte 27), Paulus, Freiburg, 2017, p. 284.

<sup>4</sup> Papa **FRANCESCO**, Motu Proprio: *Mitis Iudex Dominus Iesus* (15 agosto 2015), in AAS 2015, pp. 958-970.

<sup>5</sup> Papa **FRANCESCO**, *Discorso al Congresso Internazionale promosso dalla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana* (24 gennaio 2015), in *Ius Ecclesiae*, 2015, pp. 478-481: "è infatti un modesto ma utile vademecum che prende realmente per mano i ministri dei tribunali in ordine ad uno svolgimento del processo che sia sicuro e celere insieme".

<sup>6</sup> Alcuni Autori pensano a una nuova istruzione: **W.L. DANIEL**, *An Analysis of Pope Francis' 2015 Reform of the General Legislation Governing Causes of Nullity of Marriage*, in *Jurist*, 2015, p. 463; **J. LLOBELL**, *Some Questions Common to the three Processes for the Declaration of Nullity of Marriage set out in the motu proprio Mitis iudex*, in P. Dugan, L. Navarro, E. Caparros (a cura di), *The Reform Enacted by the m.p. Mitis iudex. Commentaries and Documentation*, Wilson&Lafleur, Montréal, 2016, p. 38.



tribunali sono competenti per l'esame della validità di un matrimonio, anche quando nessun coniuge sia cattolico. Come diritto sostanziale, il giudice dovrà applicare quello cui siano soggetti i coniugi acattolici. Oltre al diritto divino, vengono prese in considerazione: le leggi di quella Chiesa o Comunità ecclesiale, il diritto dello Stato o anche il diritto di una comunità religiosa non cristiana<sup>7</sup>.

La Chiesa cattolica ha ridefinito il proprio atteggiamento nei confronti delle altre confessioni cristiane, delle religioni non cristiane e delle concezioni del mondo non religiose nel Concilio Vaticano Secondo. In esso è stata discussa anche la dimensione giuridica. Nell'art. 16 della *Unitatis redintegratio* il Concilio chiarisce che le Chiese d'Oriente hanno la potestà di regolarsi secondo le proprie discipline<sup>8</sup>. Per quel che riguarda le altre comunità religiose, il Concilio ha riconosciuto all'Art. 4 co. 2 della *Dignitatis Humanae* il diritto di reggersi secondo le proprie norme<sup>9</sup>. Ciò include la libertà di avere e rispettare un proprio ordinamento giuridico<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Cfr. **J. HENDRIKS**, *Giurisdizione ecclesiastica e validità del matrimonio dei non cattolici*, in J. Kowal, J. Llobell (a cura di), *"Iustitia et iudicium"*. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, vol. III, p. 1622.

<sup>8</sup> Nonostante il Concilio non si esprima su altre Chiese, quali quelle vetero-cattoliche, deve ritenersi che lo stesso valga anche per queste, in quanto si trovano nella medesima situazione (cfr. **W. AYMANS, K. MÖRSDORF**, *Kanonisches Recht - Lehrbuch aufgrund des Codex Iuris Canonici*, vol. II: *Verfassungs- und Vereinigungsrecht*, Schönigh, Paderborn, 1997, p. 19).

<sup>9</sup> Cfr. **J. HENDRIKS**, *Giurisdizione*, cit., p. 1611; **L. LORUSSO**, *Il diritto matrimoniale proprio dei fedeli ortodossi nella Dignitas connubii*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2008, p. 232.

<sup>10</sup> La Chiesa invoca questo diritto per le comunità religiose non solo da parte dello Stato, ma lo riconosce essa stessa (cfr. art. 2 § 2 *Nostra aetate*). Cfr. **B.J. BERKMANN**, *Die Ehen von/mit Nichtkatholiken vor der lateinischen Kirche. Das neue Ehe-Kollisionsrecht in Dignitas Connubii*, Peter-Lang-Verlag, Frankfurt, 2008, p. 62.; **H. PREE**, *Par cum pari. Rechtliche Implikationen des ökumenischen Dialogs*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, 2005, p. 363. Una sentenza della Rota Romana [*coram Stankiewicz* (27 marzo 1998), in: RRDec 1998, pp. 282-294, n. 6] conclude dall'art. 4 *Dignitatis humanae* che, almeno per le Chiese occidentali e le Comunità ecclesiali, risulta applicabile il relativo diritto matrimoniale. L'oggetto della sentenza era un matrimonio tra acattolici battezzati, cosicché la questione concernente le comunità religiose non cristiane non era rilevante. Poiché l'art. 4 *Dignitatis humanae* risulta applicabile indifferentemente a tutte le comunità religiose, si deve trarre la stessa conclusione per i matrimoni non cristiani. Come ricorda giustamente Bianchi, questa sentenza offre effettivamente il fondamento teorico per affermare che il diritto matrimoniale straniero sia applicabile, sebbene tale diritto straniero non giunga ad applicazione pratica in questa sentenza: cfr. **P. BIANCHI**, *Il giudice ecclesiastico e il matrimonio dei protestanti: quale diritto sostanziale deve applicare nella verifica della sua validità*,



### 3 - Visione d'insieme delle disposizioni

#### 3.1 - Competenza dei tribunali ecclesiastici

Matrimonio con un coniuge cattolico: Qualora si tratti di un matrimonio in cui un solo coniuge non sia cattolico, il tribunale ecclesiastico cattolico è sempre competente se l'altro coniuge è cattolico<sup>11</sup>. Ciò è dovuto al fatto che la competenza che i tribunali ecclesiastici hanno senza dubbio sulla parte cattolica si ripercuote tramite l'unità del matrimonio anche sul coniuge non cattolico.

Matrimonio tra due non cattolici: Alla stregua dell'art. 3 § 2 DC, i tribunali ecclesiastici cattolici risultano competenti anche in relazione ai matrimoni dove nessuno dei coniugi sia cattolico, qualora lo stato libero di almeno una delle parti debba essere provato davanti alla Chiesa cattolica. Questa norma non è contenuta nel CIC, ma corrisponde alla giurisprudenza consolidata della Segnatura apostolica<sup>12</sup> e all'insegnamento dominante dei canonisti<sup>13</sup>. Nella pratica, il caso più comune per la prova dello stato libero si verifica quando il coniuge di un matrimonio acattolico voglia poi sposare un cattolico, essendo così necessario stabilire se ciò sia o meno impedito da un vincolo matrimoniale esistente. Oltre a ciò sarebbero ipotizzabili i casi di un coniuge che volesse convertirsi, che si trovi nello stato di catecumeno ovvero qualora la sentenza circa la validità del matrimonio sia pregiudiziale per la risoluzione di un'altra questione che rientri nella giurisdizione ecclesiastica<sup>14</sup>.

---

in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2010, p. 268. Ciononostante, l'art. 4 *Dignitatis humanae* rimane il fondamento teorico.

<sup>11</sup> Cfr. c. 1059 e 1071 CIC; art. 3 § 1 DC.

<sup>12</sup> Cfr. **Signatura apostolica**, *Responsio in casu particulari seu "in re peculiari" ad propositum quaesitum de statu libero nupturientium* (1 febbraio 1990), in *AAS* 1992, pp. 549-550; **Eadem**, *Decretum n. 23805/92 V.T. N. Quaesita* (28 maggio 1993), in *Ius Canonicum*, 1994, pp. 651-652.

<sup>13</sup> Cfr. **J. LLOBELL**, *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio degli acattolici*, in J. Carreras (a cura di), *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia*, Giuffrè, Milano 1998, p. 113; **A. MENDONÇA**, *The Church's Competence to Judge Marriages of Non-Catholics*, in: *Canon Law Society of America, Roman Replies and Advisory Opinions*, 2006, p. 46; **J. PRADER**, **H. REINHARDT**, *Das kirchliche Eherecht in der seelsorgerischen Praxis. Orientierungshilfen für Ehevorbereitung und Krisenberatung. Hinweise auf die Rechtsordnungen der Ostkirchen und auf das islamische Eherecht*, Ludgerus, Essen 2001, p. 69.

<sup>14</sup> Cfr. **G.P. MONTINI**, *Il matrimonio*, cit., p. 664; **T. OLSEN**, *Prozessabgrenzung und Ökumene. Art. 3 § 2 der Instruktion "Dignitas Connubii"*, in J. Kowal, J. Llobell (a cura di), *"Iustitia et iudicium". Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni*



### 3.2 - Il diritto processuale applicabile

Secondo l'art. 4 § 2 n. 1 DC la causa di nullità di un matrimonio contratto tra due non battezzati deve svolgersi secondo le norme del diritto processuale canonico. La DC nulla dice tuttavia in relazione ai casi in cui vadano esaminati matrimoni contratti da due acattolici battezzati o tra un cattolico e un acattolico. Ciò sembra essere frutto di una lacuna accidentale il cui rimedio è rinvenibile nell'applicazione analogica dell'art. 4 § 2 n. 1 DC. Di conseguenza, ogni procedimento innanzi a un tribunale ecclesiastico si svolge secondo il diritto processuale canonico<sup>15</sup>.

### 3.3 - Il diritto sostanziale applicabile

Una volta definite le questioni attinenti alla giurisdizione e al diritto processuale, il tribunale deve anche considerare quale sia il diritto sostanziale applicabile. Mentre il diritto processuale è sempre disciplinato dalla *lex fori*, ciò non sarebbe auspicabile in relazione al diritto sostanziale, perché in tal caso lo stesso matrimonio sarebbe giudicato in maniera diversa dai diversi tribunali. La DC si basa quindi per buone ragioni sul principio che ad ogni matrimonio sia applicabile la legge secondo la quale esso sia stato contratto dai coniugi. Vi sono tuttavia diversi casi da prendere in esame.

Matrimonio tra due non cattolici battezzati: Il matrimonio tra acattolici battezzati è regolato dall'art. 4 § 1 DC, il quale rimanda all'art. 2 § 2, dove viene affermata l'applicabilità del diritto proprio della Chiesa o della Comunità ecclesiale di appartenenza del non cattolico battezzato<sup>16</sup>. Ad

---

Stankiewicz, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, vol. III, p. 1562; R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Notas al decreto-declaración del STSA: la jurisdicción eclesiástica y los matrimonios de los acatólicos*, in *Ius Canonicum*, 1994, p. 656.

<sup>15</sup> Anche se ciò non è stabilito nel CIC, la conclusione corrisponde a dottrina e a giurisprudenza precedenti alla DC: *Signatura Apostolica*, Decisio "Nullitas matrimonii inter Orthodoxos absque ritu sacro initi declaratur, et modus procedendi in iisdem similibusque causis statuitur" (28 novembre 1970), in *Leges Ecclesiae*, vol. IV, n. 3924, p. 5927; eadem, Decisio "De nullitate matrimonii inter duos orthodoxos ritus byzantini-romeni initi absque ritu sacro" (7 luglio 1971), in *Leges Ecclesiae*, vol. IV, n. 3990, pp. 6135-6136; eadem, *Responsio in casu particulari seu "in re peculiari" ad propositum quaesitum de statu libero nupturientium* (1 febbraio 1990), in *AAS* 1992, pp. 549-550; eadem, *Decretum* n. 23805/92 V.T. N. *Quaesita* (28 maggio 1993), in *Ius Canonicum*, 1994, pp. 651-652; *Rota Romana, coram Palestro* (23 ottobre 1991), in *RRDec*, 1991, pp. 622-669, n. 5.

<sup>16</sup> Cfr. *Signatura Apostolica*, *Declaratio* Prot. n. 37577/05 VAR (20 ottobre 2006), in *Communicationes*, 2007, pp. 66-67, n. 3; PCLT, *Nota explicativa: Quoad pondus canonicum*



esempio, le Chiese ortodosse e le comunità anglicane posseggono un proprio diritto matrimoniale<sup>17</sup>.

Qualora la Comunità ecclesiale non possieda invece un proprio diritto matrimoniale, il matrimonio deve essere giudicato secondo la legge in vigore presso la Comunità ecclesiale. Questa sarà, nella maggioranza dei casi, una legge statale. Un esempio sono le Comunità ecclesiali protestanti, le quali, sebbene abbiano una legge sul matrimonio che regola la cerimonia nuziale, lasciano allo Stato la disciplina dell'essenza del matrimonio<sup>18</sup>.

Matrimonio tra due non battezzati: Il matrimonio tra due non cristiani, cioè tra due non battezzati, è regolato dall'art. 4 § 2 DC. La nullità del matrimonio è decisa in base alle norme del diritto cui le parti erano soggette al tempo della celebrazione del matrimonio<sup>19</sup>. Questa disposizione non dice se debba applicarsi il diritto statale o quello religioso.

Secondo la *ratio* delle menzionate dichiarazioni del Concilio e in analogia all'art. 2 § 2 DC, sarebbe ragionevole concludere che in via principale debba essere applicato il diritto della comunità religiosa a cui appartengono le parti e, solo qualora questa non abbia un proprio diritto matrimoniale, quello statale<sup>20</sup>. Questa interpretazione, però, rappresenterebbe una novità nel diritto canonico<sup>21</sup>. Secondo la prassi amministrativa, la giurisprudenza<sup>22</sup> e la dottrina canonica osservate finora, i non cristiani sono vincolati principalmente alla relativa legge statale<sup>23</sup>.

---

divortii orthodoxi (20 dicembre 2012), in *Communicationes*, 2012, pp. 357-359. Cfr. **A. MENDONÇA**, *To Which Tribunal May a Non-Catholic Present His Petition for Declaration of Nullity of His Marriage with a Catholic?*, in *Studies in Church Law*, 2010, p. 441.

<sup>17</sup> Cfr. **D. McCLEAN**, *Marriage in England*, in European Consortium for Church-State Research (a cura di), *Marriage and Religion in Europe*, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 187-198, 189; **H. REINHARDT**, *Hat c. 11 CIC/1983 im Bereich des Eherechts Konsequenzen für die Verwaltungskanonistik?*, in W. Schulz (a cura di), *Recht als Heildienst. Matthäus Kaiser zum 65. Geburtstag*, Bonifatius, Paderborn, 1989, p. 210.

<sup>18</sup> Cfr. **A. GIRAUDO**, *La forma del matrimonio dei protestanti*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 2010, p. 283; **D. PIRSON**, *Eherecht, I. Evangelisch*, in *Lexikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht*, vol. I, Schönigh, Paderborn, 2000, pp. 526-528.

<sup>19</sup> Cfr. **F. AZNAR GIL**, *La jurisdicción del juez eclesiástico sobre la nulidad matrimonial de los no católicos*, in *Iudex et Magister. Historia del derecho. Miscelánea en honor al Pbro. Nelson C. Dellaferrera*, a cura di T. Duve, vol. II, *Derecho Canónico*, Pontificia Univ. Católica Argentina, Buenos Aires, 2008, p. 555.

<sup>20</sup> **B.J. BERKMANN**, *Ehen*, cit., p. 117.

<sup>21</sup> **J. BERKMANN**, *Ehen*, cit., p. 182.

<sup>22</sup> Per esempio: Rota Romana, *coram Serrano Ruiz* (14 gennaio 2000), in *RRDec* 2000, pp. 18-24, n. 1.

<sup>23</sup> Cfr. **G. INGELS**, *ad c. 1059: Competence of the Civil Forum When Examining the Invalidity*



Tuttavia, la DC è un'istruzione che, conformemente al can. 34 § 1 CIC, ha solo la funzione di rendere chiaro il diritto vigente e sviluppare i procedimenti nell'eseguirlo<sup>24</sup>. Qualora un'istruzione invece modificasse il diritto vigente, essa sarebbe inefficace. Se non lo si vuole supporre<sup>25</sup>, allora l'art. 4 § 2 DC dovrà essere interpretato secondo il quadro normativo osservato finora<sup>26</sup>. Ciò significa che ai non cristiani risulterà applicabile anzitutto il loro diritto statale. Il diritto religioso risulterà applicabile solo qualora la legge dello Stato ne riconosca l'applicabilità.

Matrimonio tra un cattolico e un battezzato non cattolico: Finora sono stati considerati solo i casi in cui entrambi i coniugi erano membri della medesima comunità religiosa. Tuttavia, qual è il diritto applicabile qualora essi appartengano a diverse confessioni? Fondamentalmente vi sono due diversi ordinamenti giuridici da prendere in considerazione.

L'art. 2 DC tratta il matrimonio concluso tra un cattolico e un battezzato non cattolico. Esso è soggetto a due ordinamenti giuridici. Secondo il § 1 esso è regolato dal diritto canonico, perché un coniuge è cattolico. Secondo il § 2 esso è tuttavia regolato anche ("*etiam*") dal diritto della parte non cattolica.

Ulteriore casistica: Esistono ancora ulteriori scenari che non risultano espressamente contemplati nella DC. Qual è ad esempio il diritto applicabile ad un matrimonio nel quale un coniuge sia cattolico e l'altro sia un non battezzato? Qui risulterebbe applicabile in via analogica l'art. 2 DC. Questo matrimonio ricadrebbe nel campo di applicazione del diritto canonico così come sarebbe disciplinato anche dal diritto del coniuge non battezzato<sup>27</sup>. Allo stesso modo dovrebbe essere trattato un matrimonio in cui non sia coinvolto alcun cattolico, ma dove entrambi i coniugi appartengano a comunità religiose differenti. Anche questo matrimonio risulterebbe soggetto al contempo al diritto dell'uno e dell'altro coniuge.

---

*of Marriage*, in *Canon Law Society of America, Roman Replies and Advisory Opinions*, 2003, pp. 70-73.

<sup>24</sup> **B.J. BERKMANN**, *Ehen*, cit., p. 26; **J. OTADUY**, *El principio de jerarquía normativa y la Instrucción Dignitas Connubii*, in R. Rodríguez-Ocaña, J. Sedano (a cura di), *Procesos de nulidad matrimonial. La Instrucción Dignitas Connubii*, Eunsa, Pamplona, 2006, p. 60.

<sup>25</sup> Cfr. **F. AZNAR GIL**, *La jurisdicción*, cit., p. 559.

<sup>26</sup> **B.J. BERKMANN**, *Die Annullierung von Ehen mit einem oder zwei nichtkatholischen Partnern gemäß Dignitas connubii*, in *De processibus matrimonialibus*, 2008/2009, p. 46.

<sup>27</sup> Tale conclusione corrisponde peraltro alla precedente giurisprudenza della Rota Romana: *coram Anné* (30 maggio 1963), in *RRDec*, 1963, pp. 409-421. Cfr. **P. BIANCHI**, *Il giudice ecclesiastico*, cit., p. 270.



### 3.4 - Il valore del diritto divino

Nel corso della presentazione delle norme di conflitto della DC è stata precedentemente esclusa una importante questione, cioè quella del valore del diritto divino. Dello *ius divinum* si dice come esso si applichi ugualmente a tutti gli uomini - quindi senza distinzione di religione o cittadinanza. Ciò significa che esso deve essere preso in considerazione anche in quelle cause matrimoniali nelle quali siano coinvolti dei non cattolici. Questa considerazione può avvenire in due modi: in primo luogo il diritto divino stesso può essere applicato ai matrimoni come diritto sostanziale anche qualora siano coinvolti dei non cattolici. In secondo luogo, esso può avere l'effetto di escludere l'applicazione della legge matrimoniale straniera che sia in contrasto con la legge divina.

Il diritto divino come diritto sostanziale applicabile: L'art. 2 § 1 DC prescrive che i matrimoni nei quali solo una parte sia cattolica risultano soggetti al diritto divino. Sebbene nella DC non risulti espressamente stabilito, ciò vale anche per casi ulteriori. Dal momento che il diritto divino, secondo la visione cattolica, risulta applicabile a tutte le persone, esso vale anche per tutti i matrimoni, indipendentemente dalla religione cui appartengano i coniugi<sup>28</sup>. I capi di nullità basati sul diritto divino possono quindi essere applicati anche ai matrimoni disciplinati da un ordinamento giuridico, che riconosca nessuno o pochi capi di nullità.

Diritto divino come limite: Dall'art. 4 § 2 n. 2 DC è evidente come il diritto divino abbia l'effetto di limitare l'applicazione del diritto matrimoniale straniero. La legge cui erano soggette le parti non battezzate viene quindi applicata in quanto compatibile con il diritto divino. Anche se questa riserva viene presentata solo in questa sede, essa deve essere osservata in tutti i casi nei quali si debba applicare il diritto straniero. È possibile che ordinamenti giuridici statali e di altre comunità religiose contengano norme in contrasto con i valori fondamentali dell'ordinamento giuridico canonico, e che quindi in nessun caso possano essere applicate dai tribunali ecclesiastici. Perciò devono essere posti dei limiti all'applicazione del diritto straniero. A ciò provvede il diritto divino. Si tratta dell'equivalente dell'eccezione di ordine pubblico nel diritto internazionale privato secolare<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> Cfr. Rota Romana, *coram Stankiewicz* (27 marzo 1998), cit., n. 5-6; PCLT, *Adnotatio* (13 maggio 2003), in *Communicationes*, 2003, pp. 197-210, n. 3c.

<sup>29</sup> Cfr. P. BIANCHI, *Il giudice ecclesiastico*, cit., p. 265; N. SCHÖCH, *Ohne ritus sacer geschlossene Ehen orthodoxer Christen vor katholischen Gerichten*, in: *De processibus*





#### 4 - *Dignitas connubii* e *Mitis iudex*

##### 4.1 - La *Dignitas connubii* è ancora in vigore?

Ma gli artt. 2-4 DC sono ancora in vigore dopo che la MI ha riformato il diritto processuale matrimoniale? Le istruzioni cessano<sup>30</sup> di avere vigore cessando la legge per chiarire o per mandare ad esecuzione la quale furono date (c. 34 § 3 CIC). La MI ha abrogato o modificato alcuni canoni del CIC. Quindi perdono il vigore quegli articoli della DC che ad essi si riferivano. Altri canoni hanno ricevuto una nuova numerazione oppure sono rimasti completamente invariati, sicché i relativi articoli della DC rimangono in vigore<sup>31</sup>. Secondo la clausola derogatoria della MI cessano di avere vigore solo le disposizioni contrarie<sup>32</sup>. La *ratio procedendi* aggiunta alla MI non ha abrogato la DC, perché secondo il suo art. 6 essa non intende esporre minutamente l'insieme di tutto il processo, ma soprattutto chiarire le principali innovazioni legislative e, ove occorra, integrarle<sup>33</sup>.

La MI non ha introdotto novità relativamente ai contenuti degli artt. 2-4 DC. In questi articoli sono citati solo i cc. 1059, 1671 e 1672. Il c. 1059 non è stato intaccato dalla MI. Il c. 1671 ed il c. 1672 sono divenuti, senza alcuna modifica testuale o contenutistica, i due paragrafi del nuovo c. 1671. Inoltre l'art. 3 § 2 DC rinvia all'art. 114 DC, che a sua volta cita il c. 1501, una norma lasciata completamente impregiudicata dalla MI. Continuando a sussistere il loro fondamento, permangono in vigore di conseguenza anche i tre relativi articoli della DC. La maggior parte delle disposizioni contenute in questi articoli non erano comunque finora ancorate nel CIC, bensì nella prassi consolidata dell'amministrazione e della giurisprudenza ecclesiastica. Si conclude, quindi, che gli artt. 2-4 DC sono ancora in vigore. Morán Bustos li considera perfino tra le norme della DC da applicare sempre e necessariamente, specialmente perché costituiscono una

---

*matrimonialibus*, 2012/2013, p. 224.

<sup>30</sup> Come tipo di fonte normativa la *Dignitas connubii* è un'istruzione: cfr. **B.J. BERKMANN**, *Ehen*, cit., p. 26.

<sup>31</sup> Cfr. **W.L. DANIEL**, *Analysis*, cit., p. 461.

<sup>32</sup> "Quae igitur a Nobis his Litteris decreta sunt, ea omnia rata ac firma esse iubemus, contrariis quibusvis, etiam specialissima mentione dignis, non obstantibus". Cfr. **W.L. DANIEL**, *Analysis*, cit., p. 460.

<sup>33</sup> Cfr. **J. LLOBELL**, *Questions*, cit., p. 38.



conquista e un progresso nel diritto processuale e anche un ausilio nella prassi giudiziale<sup>34</sup>.

#### 4.2 - *Processus brevior* per matrimoni di non cattolici?

Una delle più importanti novità della MI consiste nell'introduzione del *processus brevior*. La DC non poteva ancora prevederlo. Quale significato ha il *processus brevior* per i matrimoni di non cattolici? La *Nota esplicativa* del PCLT del 20 dicembre 2012 indica le vie processuali da prendere in considerazione per la dichiarazione di nullità di un matrimonio tra ortodossi: il processo ordinario o il processo documentale<sup>35</sup>. A partire dalla MI si dovrebbe considerare possibile in linea di principio anche il *processus brevior*. È tuttavia una questione diversa decidere se, specialmente per i non cattolici, sussistano motivi che depongono a favore di questa forma processuale.

L'art. 14 della *ratio procedendi* cita una circostanza che potrebbe consentire la trattazione della causa per mezzo del processo più breve: la mancanza di fede, che può generare la simulazione del consenso o l'errore che determina la volontà. Date le differenze fra le confessioni religiose in materia matrimoniale potrebbe verificarsi la propensione di non cattolici all'esclusione dell'indissolubilità o perfino all'errore che determina la volontà. L'esclusione di una proprietà essenziale del matrimonio con un positivo atto di volontà presuppone, tuttavia, che la persona in questione conosca tale proprietà essenziale e ne abbia approfondito il significato. Ciò non può essere però presupposto in persone che non conoscono la dottrina matrimoniale cattolica<sup>36</sup>.

D'altronde si deve ricordare che il diritto sostanziale da applicare al matrimonio di non cattolici è quello applicato dalla loro comunità religiosa o il diritto statale. Tali processi presuppongono quindi che i giudici acquisiscano precedentemente conoscenza di questo diritto straniero. Ciò non può però essere realizzato in un *processus brevior*. Tale forma processuale potrebbe essere presa in considerazione solo se il merito della causa fosse di diritto divino e facilmente dimostrabile.

---

<sup>34</sup> C.M. MORÁN BUSTOS, *La vigencia de la Instrucción Dignitas Connubii a la luz del M. P. Mitis Iudex* The Validity of the Instruction Dignitas Connubii in the Light of M. P. Mitis Iudex, in *Ius canonicum*, 2017, pp. 627-628.

<sup>35</sup> PCLT, *Nota esplicativa* (20 dicembre 2012), cit., § 4 a) e b).

<sup>36</sup> Cfr. J. FERRER ORTIZ, *Valoración de las circunstancias que pueden dar lugar al proceso abreviado*, in *Ius canonicum*, 2016, p. 174.



Una sentenza di divorzio civile o il riconoscimento della stessa da parte di una Chiesa ortodossa non costituiscono un fondamento per condurre un *processus brevior*, a meno che essi contengano fatti che rendano manifesta anche una nullità ai sensi del c. 1683 n. 2 CIC (c. 1369 n. 2 CCEO). Va tuttavia considerato che un processo più breve è possibile solo con il consenso di entrambe le parti (c. 1683 n. 1 CIC e c. 1369 n. 1 CCEO). Tuttavia, se matrimoni di non cattolici vengono portati in giudizio in un tribunale cattolico, si tratta per lo più di casi in cui una delle parti desidera sposare una persona cattolica mentre l'altra non ha alcun rapporto con la Chiesa cattolica. Perciò tale parte sarà raramente propensa a fornire il proprio consenso a un processo più breve in un tribunale cattolico.

## 5 - L'art. 4 DC nella prassi giudiziale

Le sentenze della Rota Romana emanate a partire dal 2005 e pubblicate nelle "*Decisiones seu Sententiae*" non contengono, per quanto è dato vedere, riferimenti agli artt. 2-4 DC. Invece è pubblicata una sentenza<sup>37</sup> del tribunale arcidiocesano di Vancouver del 9 luglio 2009 che evidenzia sia l'utilità che i problemi dell'art. 4 § 2 n. 2 DC.

### 5.1 - Una sentenza a Vancouver

I due buddisti Vu (di 24 anni) e Thuy (di 19 anni) contrassero matrimonio civile a Ho Chi Min City in Vietnam. Il matrimonio era stato combinato dalle rispettive madri. Vu viveva da lungo tempo in Canada con la propria madre e possedeva la cittadinanza canadese. La madre di Vu era in debito di un piacere alla madre di Thuy (n. 1). Perciò consentì a Thuy di risiedere permanentemente in Canada sposando il figlio. Raccontò però di questo progetto al figlio solo quando egli soggiornò in Vietnam per una vacanza di due settimane. Inizialmente egli si intimorì e lo ritenne uno scherzo, ma infine si piegò alle pressioni della propria madre e della propria famiglia. I familiari dissero che egli doveva aiutare qualcuno e che non si trattava di un vero matrimonio, bensì di un mucchio di carte a scopo di immigrazione (n. 2). Vu tornò da solo in Canada già il giorno dopo il matrimonio. A causa di formalità burocratiche per il visto Thuy poté arrivare solo un anno più tardi (n. 3). Essi vissero in locali separati, non provarono alcuna attrazione

---

<sup>37</sup> *Coram López-Gallo* (9 luglio 2009), in *Studia Canonica*, 2009, pp. 231-241. I numeri indicati di seguito si riferiscono a questa sentenza.



reciproca e non ebbero contatti sessuali. Con il tempo entrambi trovarono un partner diverso. Vu desiderò allora sposare una cattolica (n. 4).

## 5.2 - Aspetti processuali

Dovendo Vu a tale scopo dimostrare lo stato di non coniugato alla Chiesa cattolica, secondo l'art. 3 § 2 DC è competente un tribunale ecclesiastico. Nel caso in questione fu condotto un processo documentale in analogia con i casi dei difetti della forma e la sentenza fu pronunciata dal vicario giudiziale in veste di giudice unico. Ciò meraviglia perché la causa verteva chiaramente su un vizio di consenso e non sussisteva alcun documento che dimostrasse con certezza la nullità. C'erano invece non pochi testimoni da interrogare. Secondo l'attuale legislazione potrebbe essere eventualmente condotto un *processus brevior*, perché il motivo del matrimonio era del tutto estraneo alla vita coniugale (art. 14 § 1 *ratio procedendi*).

## 5.3 - Il diritto sostanziale da applicare

In questa sede interessa però soprattutto capire quale diritto il giudice ecclesiastico debba applicare a tale matrimonio o, più precisamente, a quale diritto secondo l'art. 4 § 2 n. 2 DC fossero soggette le parti al momento della celebrazione del matrimonio. La sentenza non considerò sistematicamente questa questione, bensì applicò senza esitare la legge canadese sull'immigrazione e la protezione dei rifugiati, che conterrebbe la norma "a foreign national shall not be considered a spouse [...] if the marriage [...] is not genuine or was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege [...]" (n. 13)<sup>38</sup>.

Si pone ora la seguente questione: l'art. 4 § 2 n. 2 DC deve essere interpretato nel senso che "il diritto, cui le parti erano soggette al tempo della celebrazione del matrimonio" comprende anche una legge sull'immigrazione che stabilisce chi è coniuge ai fini dell'entrata legale in uno Stato straniero? Quand'anche si risponda affermativamente a questa domanda, si pone un'ulteriore questione: perché viene applicato il diritto canadese? Nella sentenza ciò è motivato dal fatto che una delle parti è cittadino canadese (n. 19, corollaria). L'altra però era vietnamita. Perciò

---

<sup>38</sup> Non è stato possibile verificare la correttezza di questa citazione. A quanto pare la versione dell'*Immigration and Refugee Protection Act* attualmente vigente (S.C. 2001, c. 27) non contiene più tale norma (<http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/i-2.5/index.html> - consultato l'8 novembre 2018).



appare chiaro che la considerazione del diritto matrimoniale vietnamita non può essere esclusa di per sé.

Il tribunale ecclesiastico ha applicato il diritto canadese forse solo perché esso ha sede in Canada. Come avrebbe deciso un tribunale ecclesiastico in Vietnam, che sarebbe ugualmente competente a causa del luogo in cui il matrimonio fu celebrato? La sentenza di un tribunale ecclesiastico non può dipendere dallo Stato in cui si trova. Nella DC la Chiesa possiede le proprie norme di conflitto, ma, come si vede, la loro chiarezza lascia ancora a desiderare. La soluzione consisterebbe nell'applicare per analogia l'art. 2 § 2 DC, in modo da applicare il diritto di entrambe le parti, cioè canadese e vietnamita.

La sentenza si fonda, oltre che sul diritto statale, anche sul diritto divino, che nell'art. 4 § 2 n. 2 DC è altresì indicato come diritto applicabile. Tuttavia la sentenza oscilla tra il capo di nullità del timore reverenziale e la completa mancanza di una volontà di matrimonio. Per quanto riguarda il timore reverenziale essa cita i cc. 125 e 1103 (n. 13). Evidentemente essa parte dal presupposto che il diritto divino sia da applicare come formalizzato nel CIC, senza verificare se il capo di nullità è riconosciuto e formalizzato anche nel diritto statale. La questione finora irrisolta di quanto il *metus* si basi sul diritto divino non viene trattata<sup>39</sup>. La sentenza, nell'applicare questo capo di nullità a non battezzati, potrebbe almeno basarsi su una risposta del PCLT<sup>40</sup>, eppure non la cita.

Inoltre il vicario giudiziale considera una simulazione totale, ma tende ad assumere che non vi sia stato affatto consenso, nemmeno uno simulato (n. 14). Questa assunzione necessiterebbe però di un'ulteriore spiegazione, perché la forma pubblica di celebrazione del matrimonio stabilita dal diritto vietnamita presuppone dichiarazioni di volontà nel celebrare il matrimonio. Bisognerebbe quindi verificare se queste dichiarazioni di volontà coincidono con il consenso interno dell'animo secondo il c. 1101 CIC. Certo, non c'è dubbio che si tratta di un presupposto di validità fondato sul diritto naturale.

#### 5.4 - Terminologia

---

<sup>39</sup> Cfr. **B.J. BERKMANN**, *Nichtchristen im Recht der katholischen Kirche* (ReligionsRecht im Dialog 23), LIT-Verlag, Wien, 2017, pp. 755-757.

<sup>40</sup> **Pontificia Commissio ad Codicem iuris canonici authentice interpretandum**, *Responsiones ad proposita dubia* (25 novembre 1986), approvato dal papa il 23 aprile 1987, in AAS 1987, p. 1132.



La sentenza di Vancouver fa riconoscere un'ulteriore difficoltà nell'applicazione di un diritto straniero. Affinché dal punto di vista cattolico un matrimonio possa essere dichiarato nullo, deve sussistere un motivo che abbia invalidato il matrimonio dal momento della sua celebrazione. La difficoltà consiste nel fatto che il diritto matrimoniale straniero eventualmente utilizza una terminologia diversa dal diritto matrimoniale canonico e quindi non è sufficiente cercare semplicemente le parole "invalido" o "nullo"<sup>41</sup>. Bisogna invece scoprire quali vizi riconosciuti dal diritto matrimoniale straniero corrispondano materialmente all'invalidità canonica<sup>42</sup>. Per osservare la dottrina cattolica dell'indissolubilità è decisivo che il vizio sia di tipo tale da invalidare il matrimonio *ex tunc* oppure da rescinderlo *ex nunc*. La sentenza di Vancouver ritiene che la differenza tra i concetti "non esistente", "nullo", "invalido", "annullabile", "inefficace" e "illecito" sia irrilevante (nn. 11 e 19). Certo, nella comparazione di ordinamenti giuridici diversi non importano le parole ma il contenuto<sup>43</sup>. La differenza è però chiaramente fondamentale qualora entri in gioco la dottrina dell'indissolubilità. A ciò il giudice ecclesiastico non può rinunciare, sebbene la terminologia precisa sia sconosciuta nella tradizione del *Common Law*<sup>44</sup>. La sentenza in questione pare considerare il matrimonio non solo invalido, bensì perfino non esistente. Ciò è certamente più che sufficiente per provare lo stato libero, ma la motivazione di questo risultato lascia a desiderare. Le conclusioni si limitano ad affermare che il matrimonio non è stato concluso legittimamente ("not legally") e che era proibito ("prohibited") dalla legge sull'immigrazione, sicché non gode della legittimità ("legitimacy") (n. 20).

Nel complesso si può apprezzare che il vicario giudiziale ha riconosciuto, nel caso in questione, il significato degli artt. 3 e 4 DC e ha effettivamente applicato queste norme. Ma al contempo appare anche

---

<sup>41</sup> Cfr. **B.J. BERKMANN**, *Internes Recht der Religionen. Einführung in eine vergleichende Disziplin*, Kohlhammer, Stuttgart, 2018, pp. 135-136.

<sup>42</sup> Cfr. **B.J. BERKMANN**, *Annullierung*, cit., p. 57.

<sup>43</sup> Cfr. **E. BAURA**, *Il sistema delle invalidità (inesistenza e nullità, annullabilità e rescindibilità) dell'atto giuridico: L'atto giuridico nel diritto canonico* (Studi Giuridici 59), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2002, p. 138: "Le nozioni, però, dovranno essere continuamente sottoposte a verifica mediante il confronto con l'esperienza giuridica; [...] In queste scelte, sarà bene non dimenticare il profilo pratico che caratterizza la scienza giuridica, in modo da privilegiare quei concetti che meglio rispondano agli aspetti più rilevanti sul piano giuridico".

<sup>44</sup> Cfr. **E. BAURA**, *Il sistema*, cit., p. 139.



evidente che i tribunali necessiterebbero nel trattamento di simili casi di un vademecum migliore di quello fornito attualmente dalla DC.

## 6 - Argomenti non presenti nella *Dignitas connubii*

### 6.1 - Riconoscimento di sentenze di nullità matrimoniale straniera

La DC stabilisce a quali condizioni un tribunale ecclesiastico può esaminare il matrimonio di non cattolici e quale diritto sostanziale deve applicare in tali casi. Potrebbe però già sussistere una sentenza di nullità emessa da un tribunale statale o religioso. Sarebbe allora più semplice riconoscere direttamente questa sentenza invece di condurre un nuovo processo.

Documenti ufficiali precedenti alla DC: Esistono prese di posizione ufficiali della Chiesa su questo argomento precedenti alla DC. Già Papa Pio XII nel suo discorso alla Rota del 6 ottobre 1946 riteneva che sentenze di nullità di tribunali civili su matrimoni di non battezzati potessero essere riconosciute dalla Chiesa (n. II)<sup>45</sup>. La *adnotatio*<sup>46</sup> del PCLT del 13 maggio 2003 conferma questa affermazione (n. 4a), dichiarando inoltre anche sentenze di nullità ortodosse suscettibili di riconoscimento a determinate condizioni (n. 8). Si tratta di una doppia estensione, sia a cause matrimoniali di battezzati che a sentenze di istanze religiose. Questa estensione tiene conto del Concilio Vaticano Secondo, in seguito al quale la Chiesa cattolica non pretende competenza giurisprudenziale esclusiva sui matrimoni di battezzati e riconosce come diritto straniero non solo il diritto secolare ma anche quello religioso. La Segnatura Apostolica nella sua decisione del 7 gennaio 1991 non ha riconosciuto la sentenza di un'altra comunità cristiana perché si trattava sostanzialmente di un divorzio. Llobell ne ha dedotto con un ragionamento a contrario che il riconoscimento è certamente possibile se si tratta di una sentenza di nullità<sup>47</sup>.

*Declaratio* della Segnatura Apostolica del 20 ottobre 2006: La DC non ha trattato la questione del riconoscimento di sentenze di nullità straniera,

---

<sup>45</sup> PIUS XII, *Allocutio* (6 ottobre 1946), in *AAS*, 1946, p. 395: "Ciò non toglie che le semplici dichiarazioni di nullità dei matrimoni medesimi — relativamente rare in paragone dei giudizi di divorzio — possano in determinate circostanze essere giustamente pronunciate dai tribunali civili, e quindi riconosciute dalla Chiesa." Cfr. V.J. POSPISHIL, *Eastern Catholic Marriage Law*, Saint Maron Publications, Brooklyn, NY, 1991, p. 206.

<sup>46</sup> PCLT, *Adnotatio* (13 maggio 2003), cit.

<sup>47</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Giurisdizione*, cit., p. 88. Apparentemente la decisione sopra citata da Llobell non è stata pubblicata.



ma ha dato luogo ad altri documenti che se ne occupano. Il 20 ottobre 2006 la Segnatura Apostolica prese posizione su una prassi diffusa in Romania come segue<sup>48</sup>. Se un matrimonio tra ortodossi veniva sciolto dallo Stato, la Chiesa ortodossa emanava una dichiarazione sullo stato libero. Questa veniva automaticamente riconosciuta dalla Chiesa cattolica, sicché la parte ortodossa in questione veniva autorizzata a contrarre un nuovo matrimonio con una parte cattolica. La Segnatura Apostolica, però, respinse il riconoscimento di queste dichiarazioni perché esse non costituiscono dichiarazioni di nullità. Dopo un divorzio civile la Chiesa ortodossa autorizza un nuovo matrimonio ecclesiastico in base all'istituto dell'*oikonomia*. La Chiesa cattolica, invece, si attiene all'indissolubilità del matrimonio e consente un secondo matrimonio solo se il primo non era valido.

L'intervento della Segnatura Apostolica si riferiva esclusivamente alle dichiarazioni sullo stato libero emesse dalla Chiesa ortodossa in Romania. Che queste non possano essere riconosciute come dichiarazioni di nullità e che di conseguenza sia necessaria una dichiarazione di nullità da parte di un tribunale cattolico, è fuori discussione. La Segnatura Apostolica non esamina, invece, il caso in cui la Chiesa ortodossa emani un'autentica dichiarazione di nullità, riconoscibile dalla Chiesa cattolica senza che essa stessa debba condurre un processo di nullità. Dalla dichiarazione della Segnatura non si può quindi dedurre che tale riconoscimento non sia mai possibile.

*Nota esplicativa* del PCLT del 20 dicembre 2012: *La nota esplicativa* del PCLT del 20 dicembre 2012 tratta diverse situazioni nelle quali possono trovarsi ortodossi divorziati. Nel numero 6 considera il caso di una persona ortodossa che ha ottenuto dalla propria autorità ecclesiastica un'autentica dichiarazione di nullità matrimoniale e desidera poi sposare una persona cattolica. Viene ritenuto possibile il riconoscimento di questa dichiarazione, il che dissipa i dubbi eventualmente emersi nel frattempo. Il PCLT insiste sulla necessità di verificare se la dichiarazione di nullità ortodossa contraddice il diritto divino<sup>49</sup>. In caso di contraddizione la dichiarazione ortodossa non potrà essere riconosciuta. Infine il PCLT propone per questa necessaria verifica due percorsi procedurali già previsti dai codici cattolici: in primo luogo il tribunale d'appello cattolico deve decidere se sia

---

<sup>48</sup> **Signatura Apostolica**, *Declaratio* (20 ottobre 2006), cit.

<sup>49</sup> Cfr. **C. GORSKI**, *Kommentar zur Nota Explicativa des Päpstlichen Rates für die Interpretation von Gesetzestexten vom 20. Dezember 2012 bezüglich der kanonistischen Bedeutung orthodoxer Ehescheidungen*, in *De processibus matrimonialibus*, 2014/15, p. 375.





sufficiente confermare con decreto la sentenza emanata dall'autorità ortodossa o, se necessario, ammettere la causa all'esame ordinario del secondo grado di giudizio. Secondariamente il giudice di secondo grado di giudizio, nel processo documentale, deve decidere se confermare la sentenza o rimandare la causa alla procedura ordinaria, cioè al tribunale di primo grado.

Entrambi i percorsi portano infine a giudicare sentenze ortodosse di nullità da parte di un'istanza d'appello cattolica. Questa concezione ha presumibilmente come modello il procedimento con il quale la Repubblica Italiana riconosce le sentenze cattoliche di nullità<sup>50</sup>. Le sentenze dei tribunali ecclesiastici in materia di nullità del matrimonio concordatario<sup>51</sup> devono necessariamente essere oggetto di delibazione da parte della Corte d'Appello. L'ufficiale di stato civile trascrive la sentenza della Corte d'Appello mediante la quale la sentenza ecclesiastica è stata delibata.

Il vantaggio di questa soluzione consiste nel ricorrere a un procedimento canonico già esistente senza dover istituire un nuovo tipo di procedimento. Finora, infatti, il diritto canonico cattolico non dispone di un procedimento speciale per il riconoscimento di sentenze straniere. Non può passare inosservato, però, che la procedura usata nel tribunale d'appello può essere applicata in questo caso solo in modo analogico<sup>52</sup>. Infatti non si tratta di un vero procedimento d'appello poiché non viene avviato per un appello, bensì per una richiesta presentata da quella parte del primo matrimonio che deve dimostrare il proprio stato libero alla Chiesa cattolica. Inoltre non viene verificata, come in un appello, una sentenza non ancora esecutiva. La sentenza è invece già esecutiva nell'ordinamento originario e la sua esecutività verrà estesa ad un altro ordinamento giuridico, cioè a quello cattolico.

Il PCLT tenta di basare i due percorsi sui canoni dei codici cattolici. Tuttavia ciò solleva dei problemi. Il primo percorso è basato sul c. 1682 § 2 CIC e sul c. 1368 § 2 CCEO. Entrambi i canoni riguardano la conferma obbligatoria di una sentenza che ha accertato una nullità, ma entrambi sono stati abrogati dalla MI e dalla MMI. Ora manca quindi il fondamento giuridico. Tuttavia era dubbia fin dall'inizio l'adeguatezza del rinvio a

---

<sup>50</sup> Cfr. P. GEFAELL, *La giurisdizione delle Chiese ortodosse per giudicare sulla validità del matrimonio dei loro fedeli*, in *Ius Ecclesiae*, 2007, p. 790: "processo di 'delibazione'".

<sup>51</sup> Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense (3 giugno 1985), in *AAS*, 1985, pp. 521-578, art. 8 § 2.

<sup>52</sup> Cfr. N. SCHÖCH, *Ohne ritus sacer*, cit., p. 224; P. GEFAELL, *La giurisdizione*, cit., p. 790.



canoni che hanno per oggetto l'inoltro automatico della causa al tribunale superiore. Il riconoscimento di sentenze straniere non avviene in modo automatico, bensì solo su richiesta.

Il secondo percorso è basato sul c. 1688 CIC e sul c. 1374 CCEO. Entrambi i canoni sono stati sostanzialmente conservati dalla MI e dalla MMI<sup>53</sup> e recano ora i numeri 1690 CIC e 1376 CCEO. Il problema risiede però nel fatto che secondo queste norme il giudice di seconda istanza, se non può confermare la sentenza, rimanda la causa al tribunale di prima istanza. Ma qual è la prima istanza nel caso del riconoscimento di una sentenza straniera? È il tribunale ortodosso? Questo non accetterà un rinvio da parte di un tribunale cattolico. È un tribunale cattolico? Un tribunale cattolico, però, non si è ancora affatto occupato della causa. Come si vede, la disposizione citata non è adeguata per i procedimenti di riconoscimento.

Potrebbero verificarsi anche irritazioni sotto il profilo ecumenico. Se il tribunale che decide sul riconoscimento della sentenza ortodossa è un tribunale d'appello, potrebbe generarsi l'impressione che un tribunale cattolico sia superiore a uno ortodosso. Un'apparente via gerarchica da una Chiesa a un'altra non è segno di vicinanza ecumenica.

Dato che i canoni citati non sono comunque più in vigore oppure sollevano ulteriori problemi, sarebbe opportuno riconsiderare la soluzione proposta. Essa presenta certamente aspetti degni di approvazione, cioè il riconoscimento mediante decreto (primo percorso) senza necessitare una nuova sentenza e la possibilità di un processo documentale (secondo percorso). Si dovrebbe però considerare se per il riconoscimento non sia già sufficiente un procedimento amministrativo<sup>54</sup>. Infatti si tratta di verificare se una sentenza ortodossa già in essere è conciliabile con il diritto divino, in particolare con il principio dell'indissolubilità. Per riconoscere questo non deve essere più condotto un processo giudiziale contraddittorio con difensori del vincolo e una nuova audizione delle parti. Un esame da parte dell'Ordinario del luogo appare sufficiente. Se esso risulta negativo, deve comunque essere condotto fin dall'inizio un processo giudiziale. Per istituire un nuovo tipo di procedimento non è naturalmente sufficiente una *nota explicativa* del PCLT, ma sarebbe opportuno che il Legislatore riordinasse la materia quando produrrà un nuovo regolamento del processo matrimoniale<sup>55</sup>.

---

<sup>53</sup> Papa **FRANCESCO**, Motu Proprio *Mitis et misericors Iesus* (15 agosto 2015), in *AAS*, 2015, pp. 946-957.

<sup>54</sup> Cfr. **B.J. BERKMANN**, *Ehen*, cit., p. 136.

<sup>55</sup> Cfr. **N. SCHÖCH**, *Ohne ritus sacer*, cit., p. 224.



Del resto, l'Italia applica il procedimento descritto ancora solo per le sentenze ecclesiastiche. Nelle decisioni in materia matrimoniale di altri Stati l'ufficiale di stato civile esegue semplicemente la trascrizione dopo aver verificato i presupposti<sup>56</sup>. Tra i Paesi dell'UE non c'è più alcun bisogno di un atto di riconoscimento<sup>57</sup>. Certo non sarebbe auspicabile che il parroco cattolico riconoscesse direttamente la sentenza ortodossa nel quadro della investigazione prematrimoniale<sup>58</sup>, perché gli manca la necessaria perizia. Ciò nonostante la crescente vicinanza ecumenica fa sperare in una semplificazione dei procedimenti interecclesiali.

## 6.2 - Vizio di forma accertabile nell'esame degli sposi

*Responsum* della Segnatura Apostolica del 3 gennaio 2007: In un *responsum*<sup>59</sup> la Segnatura Apostolica constata che lo stato libero di un cristiano ortodosso, il quale non ha contratto matrimonio secondo le prescrizioni di forma ortodosse, può essere accertato nell'investigazione prematrimoniale dall'Ordinario del luogo o dal parroco dopo consultazione dell'Ordinario del luogo. Il *responsum* si basa su un'interpretazione autentica<sup>60</sup> emanata il 26 giugno 1984 sul c. 1686 CIC e applica il c. 1372 § 2 CCEO per analogia all'ambito latino. Un matrimonio non soddisfa le prescrizioni di forma ortodosse specialmente quando è stato celebrato da autorità civili o dal ministro di una chiesa o comunità ecclesiastica la cui ordinazione sacerdotale non è riconosciuta da parte ortodossa. Questo *responsum* si riferisce alla DC, ma il riferimento con la locuzione "*visis*" è relativamente debole. In pratica non è qui applicato l'art. 4 § 1 n. 2 DC, che si rivolge al giudice ecclesiastico, bensì vengono stabilite le circostanze in cui non è necessario un processo giudiziale per accertare lo stato di non coniugato. Secondo il *responsum* la causa va portata in tribunale solo se sussistono i seguenti dubbi: Il matrimonio si sarebbe potuto celebrare senza grave

---

<sup>56</sup> Titolo IV della legge n. 218 del 31 maggio 1995 e Circolare n. 1/50/FG/29(96)1227 del 7 gennaio 1997.

<sup>57</sup> Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio (27 novembre 2003), relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, in GU L 338 (23 dicembre 2003), pp. 1-29, Art. 21. Eccezione: Danimarca.

<sup>58</sup> Cfr. P. GEFAELL, *La giurisdizione*, cit., p. 790.

<sup>59</sup> **Signatura Apostolica**, *Responsio* Prot. n. 38964/06 VT (3 gennaio 2007), in *Periodica de re canonica*, 2008, pp. 45-46.

<sup>60</sup> **Pontificia Commissio Codici iuris Canonici Authentice Interpretando**, *Interpretatio authentica c. 1686* (11 luglio 1984), in AAS, 1984, pp. 746-747.



incomodo mediante il *ritus sacer*? La parte non cattolica al momento del matrimonio era già battezzata nella Chiesa orientale non cattolica<sup>61</sup>?

Prese di posizione del PCLT: Il contenuto del suddetto *responsum* della Segnatura Apostolica è reintrato nel paragrafo 4 della *nota explicativa* del PCLT del 20 dicembre 2012 e vale nella Chiesa latina anche dopo la MI, come conferma una risposta del PCLT del 18 novembre 2015<sup>62</sup>.

Per quanto riguarda le Chiese cattoliche orientali non era necessario un *responsum*, perché lo stesso regolamento era direttamente stabilito nel c. 1372 § 2 CCEO. Tuttavia questo canone è stato abrogato dalla MMI e il PCLT ha dichiarato<sup>63</sup> il 25 novembre 2015 che la normativa non è più in vigore per le Chiese orientali. Ciò provoca la situazione paradossale che nelle Chiese cattoliche orientali, nelle quali da più lungo tempo era sufficiente l'accertamento dello stato libero nell'esame degli sposi, è ora necessario un processo giudiziale. Mentre nella Chiesa latina, che viene meno in contatto con matrimoni ortodossi, è sufficiente l'accertamento nell'esame degli sposi. Eppure il *responsum* della Segnatura Apostolica del 3 gennaio 2007, che riconosce questo regolamento nell'ambito latino, si basa sul c. 1372 § 2 CCEO, ora abrogato. È difficile trovare una motivazione per questa discrepanza.

Gefaell tenta una spiegazione:

“L'esigenza di una sentenza giudiziale forse vuole evitare l'abuso di ammettere troppo facilmente al matrimonio canonico persone con un precedente matrimonio civile durato molti anni, con figli, ecc. [...] Richiedere ora una sentenza giudiziale per dichiarare lo stato libero implica riconoscere una certa rilevanza al matrimonio civile [...]”<sup>64</sup>, e inoltre: “In questo senso, la *Familiaris consortio* e la *Relatio* del Sinodo

---

<sup>61</sup> Cfr. L. LORUSSO, *Il matrimonio con gli ortodossi dal Vaticano II ad oggi. Evoluzione, diritto, prassi*, in G. Ruyssen (a cura di), *Il diritto canonico orientale a cinquant'anni dal Concilio Vaticano II*. Atti del simposio di Roma (23-25 aprile 2014), in *Kanonika*, 2016, p. 156. Montini menziona un ulteriore dubbio che necessita un processo giudiziale: la difficoltà di scoprire il diritto straniero (cfr. G.P. MONTINI, *Procedura*, cit., p. 92).

<sup>62</sup> PCLT, Prot. Nr. 15182/2015 (18 novembre 2015), in <http://www.delegumtextibus.va/content/dam/testilegislativi/risposte-particolari/Procedure%20per%20la%20Dichiarazione%20della%20Nullit%C3%A0%20matrimoniale/Circa%20la%20vigenza%20dell%27Interpretazione%20autentica%20del%20can.%201686%20CIC.pdf> (8 novembre 2018).

<sup>63</sup> PCLT, Prot. Nr. 15170/2015 (25 novembre 2015), in <http://www.delegumtextibus.va/content/dam/testilegislativi/risposte-particolari/Procedure%20per%20la%20Dichiarazione%20della%20Nullit%C3%A0%20matrimoniale/Due%20questioni%20sull%27applicazione%20del%20m.p.%20Mitis%20et%20misericors%20Iesus.pdf> (8 novembre 2018).

<sup>64</sup> P. GEFAELL, *Nota al motu proprio Mitis et Misericors Iesus*, in *Ius Ecclesiae*, 2016, pp. 73-74.



del 2015, riconoscono che tali matrimoni civili manifestano un certo impegno davanti alla società<sup>65</sup>.

Se questo fosse il motivo decisivo, dovrebbe valere lo stesso per la Chiesa latina. La valutazione dei matrimoni ortodossi non può dipendere dal fatto che la Chiesa cattolica modifichi la sua concezione del matrimonio civile. L'esistenza del matrimonio va invece valutata, ai sensi del c. 781 CCEO e dell'art. 4 § 1 DC, dal punto di vista del diritto ortodosso. Se un fine della MMI era quello di accelerare i processi, non si comprende perché in questo caso sia ora necessario un procedimento più lungo. Anche tale problema dovrebbe essere chiarito nella futura legislazione.

### 6.3 - Quale tribunale cattolico è competente?

La Segnatura Apostolica ha emanato il 30 maggio 2005 un decreto<sup>66</sup> che citava già l'art. 4 DC e riguardava la questione della competenza dei tribunali cattolici. Si trattava di un matrimonio tra ortodossi contratto e sciolto in Bulgaria. La donna si era trasferita in Italia e desiderava sposare un uomo cattolico. Siccome l'autorizzazione a contrarre matrimonio ortodossa non era sufficiente, ella necessitava di una sentenza cattolica di nullità del precedente matrimonio. Per il diritto vigente nell'anno 2005 la competenza, a causa del luogo di celebrazione del primo matrimonio e del domicilio della parte convenuta, era in Bulgaria. Inoltre secondo la prassi consolidata della Segnatura Apostolica non sarebbe stato competente un tribunale latino, bensì il tribunale della relativa Chiesa cattolica orientale<sup>67</sup>. La donna chiese però che il processo si tenesse in Italia. La Segnatura Apostolica affidò la causa mediante proroga della competenza a un tribunale regionale ecclesiastico in Italia.

Il problema che era alla base del caso oggi non sussisterebbe più perché la MI e la MMI hanno consentito senz'altro il *forum actoris* (c. 1672 n. 2 CIC e c. 1358 n. 2 CCEO). Tuttavia il decreto fornisce cognizioni ancora oggi rilevanti. Anzitutto si presuppone come evidente che le regole di competenza della Chiesa cattolica valgono anche per i processi condotti in

---

<sup>65</sup> P. GEFAELL, *Nota al motu proprio*, cit., pp. 73-74.

<sup>66</sup> **Segnatura Apostolica**, Prot. Nr. 37255/05 CP, *Decreto di concessione della proroga di competenza per battezzati acattolici* (30 maggio 2005), in *Ius Ecclesiae*, 2011, pp. 214-215.

<sup>67</sup> Cfr. N. SCHÖCH, *Verfahrensrechtliche Überlegungen zur Beurteilung der Zivilehe von Orthodoxen*, in W. Rees, K. Breitsching (a cura di), *Recht - Bürge der Freiheit. Festschrift für Johannes Mühlsteiger SJ zum 80. Geburtstag* (Kanonistische Studien und Texte 51), Duncker & Humblot, Berlin, 2006, p. 906.



tribunali cattolici in cui le parti non siano cattoliche. Quindi si presuppone che anche i non cattolici abbiano un domicilio canonico nel senso del c. 102 CIC.<sup>68</sup> Ciò viene messo in discussione da alcuni autori<sup>69</sup>, perché solo i cattolici sono soggetti a leggi puramente ecclesiastiche. Questa concezione si fonda però su un'interpretazione affrettata del c. 11 CIC e del c. 1490 CCEO. I canoni citati costituiscono in realtà solo norme generali, alle quali esistono non poche eccezioni. Le norme ecclesiastiche - perfino quando appartengono al diritto meramente ecclesiastico - riguardano anche non cattolici se sussiste una connessione oggettiva, cioè se il bene giuridico alla loro base spetta a non cattolici<sup>70</sup>. Nel caso in questione il bene giuridico consiste nel conseguire certezza sull'invalidità del proprio matrimonio e successivamente nel poter godere del diritto fondamentale al matrimonio sposando un cattolico. L'aspirato matrimonio con un cattolico genera una relazione con l'ordinamento cattolico implicando la necessità di osservare le sue norme (cfr. art. 3 § 2 DC). Inoltre la donna si assoggetta volontariamente al diritto processuale cattolico presentando il libello introduttorio della lite. L'art. 4 § 2 n. 1 DC chiarisce di conseguenza che la causa di nullità del matrimonio contratto da due non battezzati si svolge secondo le norme del diritto processuale canonico. Lo stesso vale a maggior ragione per i matrimoni conclusi tra non cattolici battezzati<sup>71</sup>. Quale altro diritto processuale dovrebbe infatti applicare un tribunale cattolico?

Inoltre dal decreto della Segnatura Apostolica risulta che il matrimonio tra due ortodossi può essere verificato non solo da un tribunale cattolico orientale, ma anche da un tribunale latino. La causa fu infatti affidata a un "Tribunale Regionale". Senza affermare ciò esplicitamente, esso doveva essere un tribunale latino, perché in Italia i tribunali della Chiesa latina sono organizzati come tribunali regionali. La Segnatura Apostolica parte dal principio che per i matrimoni ortodossi è primariamente competente non un tribunale latino, bensì un tribunale della relativa Chiesa cattolica orientale. Però, commentando il decreto citato, Malecha ammette che spesso vengono fatte eccezioni a questo principio, perché la relativa Chiesa cattolica orientale non possiede ancora tribunali

---

<sup>68</sup> Cfr. **B.J. BERKMANN**, *Nichtchristen*, cit., p. 554.

<sup>69</sup> Per esempio, **A. TANASIYCHUK**, *La competenza canonica del tribunale ecclesiastico cattolico circa la trattazione di una causa matrimoniale dei fedeli ortodossi*, in J. Kowal, J. Llobell (a cura di), "Iustitia et iudicium". *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, Bd. III, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, pp. 1595 e 1598.

<sup>70</sup> Cfr. **B.J. BERKMANN**, *Nichtchristen*, cit., p. 789.

<sup>71</sup> Cfr. **B.J. BERKMANN**, *Ehen*, cit., p. 113.



operativi o perché si creerebbero frizioni con le comunità ortodosse locali se venisse trattata una tale causa matrimoniale dal tribunale cattolico orientale<sup>72</sup>. Se ci si volesse attenere al principio citato, sarebbe tuttavia consigliabile ancorarlo nella futura normativa del processo matrimoniale. L'art. 16 DC delimita la competenza dei tribunali latini e cattolici orientali gli uni rispetto agli altri solo in riferimento a parti cattoliche, ma non relativamente a parti ortodosse. Comunque il decreto mostra che una proroga di competenza è possibile anche nel rapporto tra diverse *Ecclesiae sui iuris*.

Infine risulta da apprezzare che il decreto della Segnatura Apostolica cita l'Istruzione DC già poco dopo la sua pubblicazione. Tuttavia non è chiaro perché viene citato l'art. 4 § 1 n. 2, che indica quale diritto materiale sia da applicare. Trattando il decreto della Segnatura Apostolica l'argomento della proroga di competenza, la questione centrale è di diritto processuale. Quindi ci si sarebbe aspettati la citazione dell'art. 4 § 2 n. 1 DC, che prescrive l'applicazione del diritto processuale canonico. Questa norma si riferisce ai matrimoni di non battezzati, ma sarebbe applicabile per analogia anche ai matrimoni di non cattolici battezzati.

## 7 - Uno sguardo a possibili sviluppi futuri

In che senso gli artt. 2-4 DC possono essere definiti come pietre miliari? Essi non portano alcuna innovazione in senso stretto, perché risultano aderenti a ciò che già la prassi amministrativa e la giurisprudenza ecclesiastica avevano stabilito. La novità risiede tuttavia nel fatto che per la prima volta tali norme sono presentate in modo sistematico e in forma di norme giuridiche generali e astratte della Chiesa latina. Così, le incertezze in questo campo del diritto sono state risolte ed è chiarito che tali regole devono essere osservate da tutti i tribunali. In questo modo è stato completato il sistema del diritto processuale matrimoniale, poiché sinora mancavano chiare norme di conflitto.

Alcune questioni, la cui soluzione è riservata a future riforme, sono rimaste tuttora aperte. In questo saggio sono state indicate alcune questioni aperte. Qualche lacuna normativa si trova già nella stessa DC. Taluni problemi emergono nell'applicazione giudiziale nonché in documenti della

---

<sup>72</sup> P. MALECHA, *Commissioni pontificie e proroghe di competenza nelle cause di nullità del matrimonio alla luce della recente giurisprudenza della Segnatura Apostolica*, in *Ius Ecclesiae*, 2011, p. 226.



Segnatura Apostolica e del PCLT. Anche questo è stato fatto notare nel presente saggio, ma ciò non deve far ignorare che gli artt. 2-4 DC si sono dimostrati applicabili e utili. Benché essi riguardino solo un piccolo settore della prassi giudiziale quotidiana, hanno suscitato un vivace interesse, riflessosi nella letteratura accademica. Se dopo la MI e la MMI dovesse essere creata una nuova istruzione sul processo matrimoniale, questi articoli dovrebbero sicuramente essere mantenuti. Un tale progetto costituirebbe anche l'occasione per migliorarli, colmare le lacune e risolvere le questioni emerse nel frattempo. Inoltre potrebbero essere tradotte in principi generali le affermazioni della Segnatura Apostolica e del PCLT, che riguardano per lo più casi singoli e problemi concreti.

È possibile che gli articoli menzionati non siano applicati troppo spesso. Quando uno o entrambi i coniugi sono non battezzati, lo scioglimento del matrimonio *in favorem fidei* risulta più facile e veloce, anche se, in caso di dubbio rispetto alla validità del matrimonio, dovrebbe essere data preferenza al processo di dichiarazione di nullità del matrimonio<sup>73</sup>. Per contro, qualora si tratti di coniugi battezzati non cattolici, sono spesso presentati capi di nullità basati sul diritto naturale, senza che sia verificato il diritto proprio delle parti<sup>74</sup>. Tuttavia c'è da aspettarsi che gli artt. 2-4 DC troveranno maggiore applicazione in futuro, poiché sempre più spesso matrimoni riguardanti acattolici sono portati dinanzi a tribunali ecclesiastici.

A prescindere dalla frequenza di applicazione, questi articoli sono in ogni caso un segnale positivo dell'approccio della Chiesa cattolica verso i non cattolici. In tal modo, la chiesa mostra loro di osservare i loro ordinamenti e di giudicare i matrimoni secondo le loro norme<sup>75</sup>. Non sarebbe equo applicare a delle persone le norme di un ordinamento cui esse non erano soggette né al momento delle nozze né al momento della controversia. Ogni uomo deve poter contare sul fatto che il proprio status sia giudicato secondo un diritto che egli riconosca come a sé applicabile.

Certamente, nel caso si debba applicare un ordinamento giuridico straniero, sorge per il giudice ecclesiastico un onere aggiuntivo<sup>76</sup>. Questo

---

<sup>73</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Los procesos matrimoniales en la Iglesia*, Ediciones Rialp, Madrid, 2014, pp. 386-387.

<sup>74</sup> Cfr. P. BIANCHI, *Il giudice ecclesiastico*, cit., p. 266.

<sup>75</sup> Cfr. L. LORUSSO, *Il diritto matrimoniale*, cit., p. 242.

<sup>76</sup> Cfr. P. PLATEN, *Semel orthodoxus, semper orthodoxus? Probleme bei der Beurteilung der Gültigkeit von Ehen orthodox Getaufter*, in D. Meier (a cura di), *Rezeption des zweiten Vatikanischen Konzils in Theologie und Kirchenrecht heute. Festschrift für Klaus Lüdicke zur Vollendung seines 65. Lebensjahres*, Ludgerus, Essen, 2008, p. 448.





ostacola l'accelerazione e la semplificazione delle procedure, pure oggi desiderata da molti. Se gli artt. 2-4 DC fossero sacrificati a questi obiettivi, ciò significherebbe comunque che il riconoscimento del diritto straniero - che può ritenersi un notevole progresso del Concilio Vaticano Secondo - risulterebbe ritirato<sup>77</sup>. La Chiesa cattolica ha ricoperto un ruolo di precursore, come una delle poche comunità religiose che ha posto in essere per la prima volta, con la *Dignitas Connubii*, un complesso di norme volto alla disciplina di questioni derivanti dal conflitto di norme. Raggiunto tale traguardo, non si dovrebbe tornare indietro.

---

<sup>77</sup> Cfr. J. HENDRIKS, *Giurisdizione*, cit., p. 1624.